

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2087}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MANCINI VINCENZO

Presentata il 4 maggio 1973

Riconoscimento del servizio di aiutante ufficiale giudiziario nel ruolo di ufficiale giudiziario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 4 prevede che possono partecipare al concorso di ufficiale giudiziario, senza limite di età, gli aiutanti ufficiali giudiziari, sempre che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo medesimo.

È evidente che gli aiutanti che partecipano e vincono il concorso per ufficiale giudiziario vengono a trovarsi in una posizione di svantaggio sotto vari aspetti, non esclusi quello economico e di trasferimento di sede. Ciò dipende dal fatto che l'aiutante, dopo un certo numero di anni di servizio, ha certamente maturato non solo il diritto ad una sede meno disagiata quanto un migliore trattamento economico annesso alla sua qualifica.

Alla luce di queste brevi considerazioni, la soddisfazione di un aiutante per aver vinto un concorso a posti di ufficiali giudiziari è vanificata in quanto viene a trovarsi ad affrontare nuovamente quei disagi connessi ad una prima nomina, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo di trasferimento di sede.

Bisogna dare atto altresì che gli aiutanti svolgono una funzione di coadiutori degli ufficiali giudiziari (articolo 165 dell'ordinamento) ed a volte anche una funzione sostitutiva all'orquando si dà luogo ad applicazioni (articolo 32 dell'ordinamento). Tenendo presenti le suddette considerazioni che conferiscono carattere simile alle due funzioni e premesso che la legge 28 ottobre 1970, n. 775, all'articolo 26, sancisce che il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio, principio ampiamente seguito da altre amministrazioni, non escluse quelle ad ordinamento autonomo, ho voluto sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge che certamente conforterete con la conseguente approvazione, al fine non solo di compiere un atto di giustizia nei confronti di quei pochi funzionari che vengono a trovarsi nelle menzionate posizioni, quanto creare norme che favoriscano ed incoraggino la partecipazione al concorso di ufficiale giudiziario di aiutanti che, muniti dei prescritti requisiti, abbiano acquisito, attraverso la pratica quotidiana, maggiore capacità e competenza nella delicata funzione di ufficiale giudiziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio prestato nel ruolo di aiutante ufficiale giudiziario è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

ART. 2.

Il servizio di cui all'articolo precedente è valutato per intero ai fini delle assegnazioni di sedi e di trasferimento.

ART. 3.

Al maggior onere derivante dalla presente legge si provvede con prelievo dal fondo di riserva.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio dello Stato, le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.